



Legge federale sui sistemi d'informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS)

del...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 59 capoverso 4, 92, 112 capoverso 1, 112a e 116 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina lo sviluppo e la gestione di una piattaforma per la comunicazione elettronica e dei sistemi d'informazione utilizzabili a livello nazionale nell'ambito delle seguenti assicurazioni sociali:

- a. assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS);
- b. assicurazione per l'invalidità (AI);
- c. prestazioni complementari;
- d. indennità di perdita di guadagno (IPG);
- e. assegni familiari.

Art. 2 Campo d'applicazione e rapporto con le singole leggi in materia di assicurazioni sociali

Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate in leggi federali di cui all'articolo 1, se e per quanto le singole leggi in materia di assicurazioni sociali lo prevedano.

¹ RS 101

² FF ...

Art. 3 Organi esecutivi

¹ Sono considerati organi esecutivi ai sensi della presente legge:

- a. le casse di compensazione cantonali;
- b. le casse di compensazione professionali;
- c. la Cassa federale di compensazione;
- d. la Cassa svizzera di compensazione;
- e. gli uffici AI cantonali;
- f. l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero;
- g. l'Ufficio centrale di compensazione (UCC);
- h. gli organi di cui all'articolo 21 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 2006³ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC).

² Le casse di compensazione cantonali non sono considerate organi esecutivi ai sensi della presente legge laddove adempiono i loro compiti conformemente all'articolo 13 della legge federale del 20 giugno 1952⁴ sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF).

Sezione 2: Piattaforma per la comunicazione elettronica

Art. 4

¹ L'UCC sviluppa e gestisce una piattaforma per la comunicazione elettronica secondo l'articolo 37a della legge federale del 6 ottobre 2000⁵ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

² Oltre a quelle di cui all'articolo 37a capoverso 2 LPGA, la piattaforma deve offrire anche le seguenti funzioni:

- a. accesso ai sistemi d'informazione collegati tramite interfacce elettroniche alla piattaforma, in funzione dei diritti degli utenti;
- b. comunicazione elettronica:
 1. tra gli assicurati e gli organi esecutivi e le altre autorità,
 2. tra gli organi esecutivi e le altre autorità e terzi,
 3. tra gli organi esecutivi;
- c. registrazione di dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020⁶ sulla protezione dei dati;

³ RS 831.30

⁴ RS 836.1

⁵ RS 830.1

⁶ RS 235.1

- d. consultazione di informazioni generali sulle assicurazioni sociali liberamente disponibili sulla piattaforma.

³ L'UCC può incaricare terzi di sviluppare e gestire la piattaforma.

Sezione 3: Sistemi d'informazione della Confederazione utilizzabili a livello nazionale

Art. 5 Sistema d'informazione «Registro centrale degli assicurati»

L'UCC sviluppa e gestisce il sistema d'informazione «Registro centrale degli assicurati», allo scopo di:

- a. mettere i dati attuali dei conti individuali di un assicurato a disposizione degli organi autorizzati;
- b. garantire che tutti i conti individuali di un assicurato siano presi in considerazione in caso di assegnazione o di calcolo anticipato provvisorio di una rendita AVS.

Art. 6 Sistema d'informazione per i numeri AVS

L'UCC sviluppa e gestisce un sistema d'informazione per i numeri AVS, allo scopo di assegnare, comunicare, controllare, amministrare e utilizzare sistematicamente i numeri AVS di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946⁷ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

Art. 7 Sistema d'informazione per le prestazioni in denaro correnti

L'UCC sviluppa e gestisce un sistema d'informazione per le prestazioni in denaro correnti, allo scopo di:

- a. registrare e adeguare le prestazioni in denaro;
- b. evitare la riscossione indebita di prestazioni in denaro;
- c. garantire la trasparenza sulle prestazioni in denaro concesse.

Art. 8 Sistemi d'informazione per la fatturazione, i controlli e il pagamento di prestazioni e provvedimenti di accertamento dell'AVS e dell'AI

L'UCC sviluppa e gestisce sistemi d'informazione per la fatturazione, i controlli e il pagamento di prestazioni e provvedimenti di accertamento dell'AVS e dell'AI, allo scopo di:

- a. tenere un registro delle persone che forniscono prestazioni e provvedimenti di accertamento e dei beneficiari di prestazioni, come pure delle prestazioni assegnate loro, nonché un registro di tutte le fatture pagate o respinte per prestazioni e provvedimenti di accertamento;

⁷ RS 831.10

- b. trasmettere e verificare le fatture delle persone che forniscono prestazioni e provvedimenti di accertamento e quelle dei beneficiari di prestazioni;
- c. evadere in modo sicuro, strutturato e automatizzato le richieste di restituzione fatte valere nei confronti di persone che forniscono prestazioni e provvedimenti di accertamento e nei confronti dei beneficiari di prestazioni;
- d. evitare pagamenti indebiti.

Art. 9 Sistemi d'informazione per le perizie

L'UCC sviluppa e gestisce sistemi d'informazione per le perizie, allo scopo di:

- a. attribuire e gestire le perizie in relazione alle prestazioni delle assicurazioni sociali di cui all'articolo 1;
- b. registrare, trattare e memorizzare i dati relativi alle perizie, compresi i dati relativi ai periti e ai centri peritali;
- c. garantire la qualità e la trasparenza delle perizie.

Art. 10 Sistema d'informazione per le indennità di perdita di guadagno

L'UCC sviluppa e gestisce un sistema d'informazione per le indennità di perdita di guadagno secondo la legge del 25 settembre 1952⁸ sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), allo scopo di:

- a. evitare riscossioni abusive di prestazioni;
- b. garantire la trasparenza sulle prestazioni rimosse secondo la LIPG;
- c. migliorare la qualità dei dati secondo la LIPG;
- d. predisporre una base di dati per analisi statistiche.

Art. 11 Sistema d'informazione per le persone prestanti servizio

L'UCC sviluppa e gestisce un sistema d'informazione per le persone prestanti servizio ai sensi dell'articolo 1a capoverso 5 LIPG⁹, allo scopo di permettere a queste persone di esercitare per via elettronica il diritto alle indennità di perdita di guadagno.

Art. 12 Sistema d'informazione per le prestazioni complementari

L'UCC sviluppa e gestisce un sistema d'informazione per il trattamento di dati concernenti le prestazioni complementari, allo scopo di:

- a. garantire la trasparenza sulle prestazioni complementari rimosse;
- b. sostenere gli organi di cui all'articolo 21 capoverso 2 LPC¹⁰ nell'esecuzione della LPC.

⁸ RS 834.1

⁹ SR 834.1

¹⁰ RS 831.30

Art. 13 Sistema d'informazione per gli assegni familiari

L'UCC sviluppa e gestisce un sistema d'informazione per gli assegni familiari, allo scopo di:

- a. evitare il cumulo di assegni familiari secondo l'articolo 6 della legge del 24 marzo 2006¹¹ sugli assegni familiari (LAFam);
- b. garantire la trasparenza sugli assegni familiari riscossi;
- c. assistere i servizi di cui all'articolo 21b capoverso 1 lettere a-d LAFam nell'esecuzione della LAFam;
- d. fornire informazioni alla Confederazione e ai Cantoni e mettere a disposizione i dati necessari per le rilevazioni statistiche dirette;
- e. informare i competenti servizi federali e cantonali in caso di esercizio di un diritto a prestazioni, se una legge federale prevede il diritto all'informazione.

Art. 14 Sistema d'informazione per i casi di regresso

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) sviluppa e gestisce un sistema d'informazione per i casi di regresso, allo scopo di:

- a. trattare per via elettronica i casi di regresso;
- b. garantire uno scambio di dati sicuro e automatizzato in relazione ai casi di regresso tra l'UFAS, i servizi di regresso regionali, l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, l'UCC, gli uffici AI e le casse di compensazione;
- c. permettere la trasmissione di dati a terzi responsabili e ad assicuratori di responsabilità civile in Svizzera e all'estero al fine di motivare le pretese di regresso.

Art. 15 Sistema d'informazione per la determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionali

L'UCC sviluppa e gestisce un sistema d'informazione per la determinazione delle prestazioni dell'AVS e dell'AI in virtù di convenzioni internazionali, allo scopo di:

- a. trattare le richieste di prestazioni;
- b. permettere lo scambio di dati relativi alle richieste di prestazioni tra le istituzioni competenti e l'organismo di collegamento di cui all'articolo 75a LPGA¹²;
- c. permettere lo scambio dei dati necessari per la determinazione delle prestazioni assicurative tra gli organi svizzeri nonché tra questi e quelli esteri.

¹¹ RS 836.2

¹² RS 830.1

Art. 16 Sistema d'informazione nell'ambito dell'assoggettamento assicurativo in virtù di convenzioni internazionali

L'UFAS sviluppa e gestisce un sistema d'informazione nell'ambito dell'assoggettamento assicurativo in virtù di convenzioni internazionali, allo scopo di:

- a. determinare la legislazione applicabile in adempimento di convenzioni internazionali e in applicazione degli articoli 1a e 2 LAVS¹³;
- b. svolgere compiti amministrativi;
- c. permettere lo scambio dei dati necessari per la determinazione dell'assoggettamento assicurativo tra gli organi svizzeri nonché tra questi e quelli esteri.

Art. 17 Utilizzo di sistemi d'informazione da parte degli organi esecutivi per l'adempimento dei compiti previsti da convenzioni internazionali

Il Consiglio federale può prescrivere agli organi esecutivi di cui all'articolo 3, alle casse di compensazione cantonali nell'esecuzione della LAF¹⁴ e alle casse di compensazione per assegni familiari di cui all'articolo 14 LAFam¹⁵ l'utilizzo di sistemi d'informazione sviluppati, previa consultazione degli organi interessati, per l'adempimento dei compiti previsti dall'allegato II dell'Accordo del 21 giugno 1999¹⁶ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, dall'allegato K della Convenzione del 4 gennaio 1960¹⁷ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio e da altre convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale.

Art. 18 Sviluppo e gestione di sistemi d'informazione da parte di terzi

L'UCC e l'UFAS possono incaricare terzi di sviluppare e gestire i loro sistemi d'informazione ai sensi della presente legge.

Sezione 4: Protezione dei dati

Art. 19

¹ I dati contenuti nella piattaforma di cui all'articolo 4 e nei sistemi d'informazione di cui agli articoli 6–16 devono essere conservati e trattati in Svizzera secondo il diritto svizzero. L'UCC e l'UFAS sono responsabili per la protezione dei dati dei sistemi d'informazione da essi gestiti. I terzi che sono incaricati dall'UCC o dall'UFAS della gestione della piattaforma e di singoli sistemi d'informazione e ricevono accesso ai dati devono essere assoggettati al diritto svizzero e avere sede oppure una rappresentanza o il domicilio in Svizzera.

¹³ RS 831.10

¹⁴ RS 836.1

¹⁵ RS 836.2

¹⁶ RS 0.142.112.681

¹⁷ RS 0.632.31

² L'UCC e l'UFAS possono trattare i dati personali contenuti nella piattaforma e nei sistemi d'informazione, compresi quelli degni di particolare protezione, nella misura necessaria per una gestione della piattaforma e dei sistemi d'informazione che consenta l'adempimento, da parte degli organi incaricati di applicare le leggi in materia di assicurazioni sociali o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, dei compiti conferiti loro dalle singole leggi in materia di assicurazioni sociali.

³ L'UFAS, l'UCC e gli altri organi esecutivi possono trattare e comunicare agli organi autorizzati i dati di persone giuridiche degni di particolare protezione, per quanto questo sia necessario per l'adempimento dei loro compiti.

⁴ L'UFAS può utilizzare i dati dei sistemi d'informazione ai sensi della presente legge per svolgere tutti i lavori statistici previsti dalla legge del 9 ottobre 1992¹⁸ sulla statistica federale.

Sezione 5: Finanziamento

Art. 20 Finanziamento della piattaforma

¹ Il Fondo di compensazione AVS di cui all'articolo 107 LAVS¹⁹, il Fondo di compensazione AI di cui all'articolo 79 della legge federale del 19 giugno 1959²⁰ sull'assicurazione per l'invalidità e il Fondo di compensazione IPG di cui all'articolo 28 LIPG²¹ rimborsano all'UCC le spese per lo sviluppo e la gestione della piattaforma di cui all'articolo 4. Il Consiglio federale fissa la quota a carico dei singoli fondi in funzione dell'utilizzo della piattaforma da parte delle rispettive assicurazioni sociali.

² Per gli assegni familiari secondo la LAF²² e la LAFam²³, la Confederazione assume le spese per lo sviluppo e la gestione dell'interfaccia tra il sistema d'informazione per gli assegni familiari e la piattaforma nonché le spese in funzione dell'utilizzo della piattaforma da parte degli assicurati.

Art. 21 Finanziamento dei sistemi d'informazione della Confederazione utilizzabili a livello nazionale

¹ Nel quadro dell'articolo 95 capoverso 1 lettera a LAVS²⁴, il Fondo di compensazione AVS rimborsa alla Confederazione le spese da essa sostenute per lo sviluppo e la gestione dei seguenti sistemi d'informazione:

- a. i sistemi d'informazione di cui agli articoli 5 e 7;
- b. il sistema d'informazione di cui all'articolo 6, nella misura della quota di utilizzo connessa all'esecuzione dell'AVS, dell'AI e delle IPG.

18 RS 431.01
 19 RS 831.10
 20 RS 831.20
 21 RS 834.1
 22 RS 836.1
 23 RS 836.2
 24 RS 831.10

² Nel quadro dell'articolo 95 capoverso 1 lettera a LAVS, il Fondo di compensazione AI rimborsa alla Confederazione le spese da essa sostenute per lo sviluppo e la gestione dei sistemi d'informazione di cui agli articoli 8, 9 e 14.

³ Nel quadro dell'articolo 95a LAVS, il Fondo di compensazione AVS rimborsa alla Confederazione le spese da essa sostenute per lo sviluppo e la gestione dei sistemi d'informazione di cui agli articoli 15 e 16.

⁴ Nel quadro dell'articolo 95 capoverso 1 lettera a LAVS, il Fondo di compensazione IPG rimborsa alla Confederazione le spese da essa sostenute per lo sviluppo e la gestione dei sistemi d'informazione di cui agli articoli 10 e 11.

⁵ In funzione dell'utilizzo dei sistemi d'informazione da parte delle rispettive assicurazioni sociali partecipano:

- a. il Fondo di compensazione AI alle spese per i sistemi d'informazione di cui ai capoversi 1 e 3;
- b. il Fondo di compensazione AVS alle spese per i sistemi d'informazione di cui al capoverso 2;
- c. il Fondo di compensazione IPG alle spese per il sistema d'informazione di cui al capoverso 1 lettera b.

⁶ La Confederazione finanzia:

- a. il sistema d'informazione di cui all'articolo 6, nella misura della quota di utilizzo non connessa all'esecuzione dell'AVS, dell'AI e delle IPG;
- b. il sistema d'informazione per le prestazioni complementari di cui all'articolo 12;
- c. il sistema d'informazione per gli assegni familiari di cui all'articolo 13.

⁷ Il Consiglio federale fissa la quota a carico dei singoli fondi e della Confederazione in funzione dell'utilizzo dei sistemi d'informazione da parte delle rispettive assicurazioni sociali.

Art. 22 Partecipazione alle spese da parte degli assicuratori contro gli infortuni, dell'assicurazione militare e dell'Ufficio centrale del 2° pilastro

Gli assicuratori contro gli infortuni secondo la legge federale del 20 marzo 1981²⁵ sull'assicurazione contro gli infortuni, l'assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 1992²⁶ sull'assicurazione militare e l'Ufficio centrale del 2° pilastro secondo la legge federale del 25 giugno 1982²⁷ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) partecipano alle spese per lo sviluppo e la gestione dei sistemi d'informazione secondo gli articoli 5 e 7 da essi cagionate. Il Consiglio federale stabilisce la quota delle spese da assumere.

²⁵ RS 832.20

²⁶ RS 833.1

²⁷ RS 831.40

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 23 Disposizioni di esecuzione

¹ Il Consiglio federale esegue la presente legge.

² Emana le disposizioni d'esecuzione, concernenti in particolare:

- a. i dati contenuti nei sistemi d'informazione;
- b. la protezione dei dati.

Art. 24 Disposizione transitoria

L'UCC e l'UFAS effettuano gli adeguamenti necessari derivanti per essi dagli articoli 5–16 entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 25 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 26 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato
(art. 25)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 6 ottobre 2000²⁸ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Art. 29 cpv. 2 e 3

² Gli assicuratori sociali mettono gratuitamente a disposizione i formulari per la domanda e per l'accertamento del diritto a prestazioni; questi formulari devono essere trasmessi al competente assicuratore dopo essere stati compilati interamente e in modo veritiero dal richiedente o dal suo datore di lavoro ed eventualmente dal medico curante.

³ Se una domanda non rispetta le esigenze di forma o se è trasmessa a un servizio incompetente, per quanto riguarda l'osservanza dei termini e gli effetti giuridici collegati alla domanda è determinante la data in cui essa è stata consegnata alla posta, caricata sulla piattaforma di cui all'articolo 37a o inoltrata al servizio incompetente.

Art. 37a Piattaforma per la comunicazione elettronica

¹ Gli assicuratori e gli organi esecutivi sono tenuti a offrire alle persone di cui agli articoli 37b capoverso 1 e 37c una piattaforma per la comunicazione elettronica.

² La piattaforma deve offrire almeno le seguenti funzioni:

- a. autenticazione degli utenti;
- b. gestione degli indirizzi elettronici degli utenti;
- c. protezione del documento, sino alla notificazione, da modifiche e da accessi non autorizzati;
- d. interfacce elettroniche per la comunicazione elettronica con altre piattaforme o sistemi d'informazione.

³ Il Consiglio federale stabilisce quali mezzi d'identificazione elettronici possono essere impiegati per l'autenticazione.

⁴ Gli articoli 22–24 della legge federale del 20 dicembre 2024²⁹ concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario (LCEG) sono applicabili alla piattaforma.

²⁸ RS **830.1**

²⁹ RS ...; RU ... (FF **2025** 19)

Art. 37b Obbligo di comunicazione elettronica tramite la piattaforma

¹ Nella misura in cui si tratta di dati concernenti gli assicurati, le persone seguenti sono tenute a comunicare con gli assicuratori e con gli organi esecutivi tramite le rispettive piattaforme:

- a. le persone che esercitano la rappresentanza professionale secondo l'articolo 47a capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968³⁰ sulla procedura amministrativa (PA);
- b. le persone che forniscono prestazioni a carico di un'assicurazione sociale di cui all'articolo 2 o su incarico della medesima.

² Se inviano documenti cartacei, l'assicuratore o l'organo esecutivo impartisce loro, in deroga all'articolo 29 capoverso 3, un congruo termine per la trasmissione per via elettronica, con l'indicazione che altrimenti la trasmissione è considerata non avvenuta.

³ Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 37c Comunicazione elettronica su richiesta

Le persone cui non si applica l'articolo 37b capoverso 1 possono richiedere che la comunicazione con loro avvenga per via elettronica tramite una piattaforma. In questo caso devono indicare un indirizzo elettronico sulla piattaforma dell'assicurazione sociale in questione.

Art. 38 cpv. 2^{ter} e 3^{bis}

^{2ter} Se la consegna ha luogo tramite una piattaforma, la notificazione è reputata avvenuta al momento del primo accesso indicato dalla relativa ricevuta, ma al più tardi alla fine del settimo giorno dopo la trasmissione all'indirizzo del destinatario, come indicato dalla ricevuta di mancato accesso.

^{3bis} Se il primo accesso ha luogo un sabato, una domenica o un giorno che è riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale nel luogo in cui ha domicilio o sede la persona avente diritto all'accesso o il suo rappresentante ed è eseguito entro sette giorni dalla trasmissione, la notificazione è reputata avvenuta il primo giorno feriale seguente.

Art. 39, rubrica

Osservanza dei termini in generale

Art. 39a Osservanza dei termini in caso di trasmissione per via elettronica

¹ In caso di trasmissione per via elettronica dell'atto, per il rispetto del termine è determinante il momento indicato sulla ricevuta di consegna. In caso di inaccessibilità di una piattaforma è applicabile l'articolo 26 LCEG³¹.

³⁰ RS 172.021

³¹ RS ...; RU ... (FF 2025 19)

² Il Consiglio federale disciplina il formato dei documenti trasmessi per via elettronica.

³ L'autorità può chiedere l'inoltro successivo di documenti cartacei se:

- a. a causa di problemi tecnici vi è il pericolo che il trattamento non possa svolgersi in tempo utile; o
- b. questo è necessario per verificare l'autenticità dei documenti o per un loro utilizzo ulteriore.

Art. 46 cpv. 2

² Gli assicuratori e gli organi esecutivi devono gestire tutti gli atti in forma elettronica. Sono eccettuati gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano.

Art. 49 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Le decisioni possono essere notificate in modo giuridicamente valido tramite una piattaforma, se l'assicurato ha richiesto la comunicazione elettronica e ha indicato un indirizzo elettronico.

Art. 51 cpv. 1, secondo periodo

¹ ... Alle condizioni di cui all'articolo 49 capoverso 1^{bis} possono essere sbrigati anche in forma elettronica.

Art. 52 cpv. 2, terzo periodo

² ... Alle condizioni di cui all'articolo 49 capoverso 1^{bis} possono essere pronunciate anche in forma elettronica.

Art. 55 Regole particolari di procedura

¹ Le procedure che negli articoli 27–54 della presente legge o nelle singole leggi in materia di assicurazioni sociali non sono fissate in modo esaustivo sono disciplinate conformemente alla PA³².

² La procedura dinanzi a un'autorità federale è retta dalla PA, salvo se si tratta di prestazioni, crediti e disposizioni concernenti il diritto delle assicurazioni sociali.

Art. 61, parte introduttiva

Fatto salvo l'articolo 1 capoverso 3 PA³³, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale. Essa deve soddisfare le seguenti esigenze:

³² RS 172.021

³³ RS 172.021

Art. 76a Obbligo degli assicuratori e degli organi esecutivi di comunicare per via elettronica

¹ Gli assicuratori e gli organi esecutivi comunicano tra loro e con le autorità federali per via elettronica. Sono fatte salve le disposizioni delle singole leggi in materia di assicurazioni sociali concernenti la comunicazione di dati.

² Il Consiglio federale può dichiarare vincolanti standard tecnici, organizzativi e procedurali per la comunicazione elettronica al fine di garantire l'interoperabilità tramite le interfacce elettroniche. A tal fine, si basa su standard aperti affermati a livello internazionale. Può delegare questo disciplinamento alle autorità di vigilanza.

Art. 82b Disposizioni transitorie della modifica del ...

¹ Gli assicuratori e gli organi esecutivi effettuano gli adeguamenti necessari derivanti dalla modifica del ... entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

² Le persone di cui all'articolo 37*b* capoverso 1 possono comunicare secondo il diritto anteriore nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della modifica del ...

³ Le persone di cui all'articolo 37*c* possono richiedere la comunicazione elettronica soltanto dal momento in cui questa è disponibile.

2. Legge federale del 20 dicembre 1946³⁴ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Titolo prima dell'art. 1

Parte prima: Assicurazione

Capo primo: Applicabilità della LPGa e della LSIAS

Art. 1 cpv. 3

³ La legge federale del ...³⁵ sui sistemi d'informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) è applicabile.

Art. 49 cpv. 2

² La comunicazione elettronica con le persone cui agli articoli 37*b* capoverso 1 e 37*c* LPGa avviene tramite la piattaforma di cui all'articolo 4 LSIAS³⁶ o un'altra piattaforma che adempia i requisiti di cui all'articolo 37*a* LPGa.

³⁴ RS 831.10

³⁵ RS ...

³⁶ RS ...

Art. 49a cpv. 3 e 49b–49e

Abrogati

Art. 49f, frase introduttiva e lett. h

Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati di persone fisiche e giuridiche, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge o da convenzioni internazionali, segnatamente per:

- h. poter utilizzare conformemente allo scopo previsto i sistemi d'informazione di cui agli articoli 4 e 5–16 LSIAS³⁷.

Art. 50a cpv. 1 lett. d^{ter}

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPG³⁸:

- d^{ter}. alle autorità fiscali, se per tre anni consecutivi non è stata inoltrata alcuna dichiarazione d'imposta e i dati sono necessari per determinare il reddito soggetto all'AVS degli ultimi cinque anni al fine di verificare la correttezza dell'imposizione fiscale;

Art. 50b Accesso ai sistemi d'informazione

Possono accedere ai sistemi d'informazione di cui agli articoli 5–7 LSIAS³⁹, per i dati di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge e dalla LAI⁴⁰, i seguenti organi:

- a. le casse di compensazione e le agenzie da esse designate;
- b. l'Ufficio centrale di compensazione;
- c. l'ufficio federale competente.

Art. 63 cpv. 3, secondo periodo

³ ... Esso disciplina la collaborazione tra le casse di compensazione e l'Ufficio centrale di compensazione, segnatamente per quanto riguarda i dati da comunicare.

Art. 71 cpv. 4, 4^{bis}, 5 e 5^{bis}

⁴ L'Ufficio centrale di compensazione informa le casse di compensazione dei decessi e dei cambiamenti di stato civile.

³⁷ RS ...

³⁸ RS **830.1**

³⁹ RS ...

⁴⁰ RS **831.20**

^{4bis} *Abrogato*

⁵ L'Ufficio centrale di compensazione provvede affinché disponga in qualsiasi momento dei conti individuali attuali di un assicurato, in modo da poter prendere in considerazione tutti i conti individuali dell'assicurato in caso di assegnazione o di calcolo anticipato provvisorio della rendita e metterli a disposizione dell'assicurato e degli organi autorizzati.

^{5bis} Il Consiglio federale può prevedere che l'Ufficio centrale di compensazione, nell'adempimento di questi compiti, registri dati nei sistemi d'informazione di cui agli articoli 5–13 e 15 LSIAS⁴¹, compresi dati personali degni di particolare protezione, che gli sono stati comunicati:

- a. dagli assicurati;
- b. in virtù dell'articolo 50a capoverso 1, da altri organi incaricati dell'esecuzione della presente legge;
- c. da persone che forniscono prestazioni a carico dell'assicurazione o su incarico della medesima.

Art. 95 cpv. 2

² *Abrogato*

3. Legge federale del 19 giugno 1959⁴² sull'assicurazione per l'invalidità

Titolo prima dell'art. 1

Parte 1: L'assicurazione

Capitolo 1: Applicabilità della LPGa e della LSIAS

Art. 1 cpv. 3

³ La legge federale del ...⁴³ sui sistemi d'informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) è applicabile.

Art. 53 cpv. 1^{bis}

^{1bis} La comunicazione elettronica con le persone di cui agli articoli 37b capoverso 1 e 37c LPGa avviene tramite la piattaforma di cui all'articolo 4 LSIAS⁴⁴ o un'altra piattaforma che adempia i requisiti di cui all'articolo 37a LPGa.

41 RS ...
42 RS **831.20**
43 RS ...
44 RS ...

Art. 57a cpv. 1, secondo e terzo periodo

¹ ... Alle condizioni di cui all'articolo 49 capoverso 1^{bis} LPGA⁴⁵ il preavviso può essere emanato anche in forma elettronica. L'assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all'articolo 42 LPGA.

Art. 66 cpv. 1 lett. a, b e h

¹ Per quanto la presente legge non vi deroghi, sono applicabili per analogia le disposizioni della LAVS⁴⁶ concernenti:

- a. i sistemi d'informazione (art. 49a e 72a cpv. 2 lett. b LAVS);
- b. *Abrogata*
- h. il rimborso e l'assunzione delle spese (art. 95 e 95a LAVS).

Art. 66b Accesso ai sistemi d'informazione

¹ Possono accedere ai sistemi d'informazione di cui agli articoli 5–8 LSIAS⁴⁷, per i dati di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge e dalla LAVS⁴⁸, i seguenti servizi:

- a. l'Ufficio centrale di compensazione;
- b. gli uffici AI;
- c. le casse di compensazione;
- d. l'UFAS

² Possono accedere ai sistemi d'informazione di cui all'articolo 9 LSIAS i seguenti servizi e persone:

- a. l'Ufficio centrale di compensazione, gli uffici AI e l'UFAS, per i dati di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge e dalla LPGA;
- b. i periti, i centri peritali e la Commissione federale per la garanzia della qualità delle perizie mediche per i dati di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro;
- c. l'assicurato e le autorità decisionali, per le registrazioni su supporto audio, durante le procedure e fino al passaggio in giudicato della decisione.

³ Possono accedere al sistema d'informazione di cui all'articolo 15 LSIAS, per i dati di cui necessitano per l'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge, dalla LAVS e da convenzioni internazionali.

- a. l'Ufficio centrale di compensazione;
- b. gli uffici AI;

⁴⁵ RS **830.1**
⁴⁶ RS **831.10**
⁴⁷ RS ...
⁴⁸ RS **831.10**

- c. le casse di compensazione;

4. Legge federale del 6 ottobre 2006⁴⁹ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Titolo prima dell'art. 1

Capitolo 1: Applicabilità della LPGa e della LSIAS

Art. 1 cpv. 3

³ La legge federale del ...⁵⁰ sui sistemi d'informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) è applicabile.

Art. 21 cpv. 2^{bis}

^{2bis} La comunicazione elettronica con le persone di cui agli articoli 37b capoverso 1 e 37c LPGa avviene tramite la piattaforma di cui all'articolo 4 LSIAS⁵¹ o un'altra piattaforma che adempia i requisiti di cui all'articolo 37a LPGa.

Art. 26 cpv. 1 lett. a e 2

¹ Si applicano per analogia le disposizioni della LAVS⁵² concernenti:

- a. i sistemi d'informazione (art. 49a e 72a cpv. 2 lett. b LAVS);

² *Abrogato*

Art. 26b

Abrogata

Art. 26c Diritti di accesso

¹ Gli organi di cui all'articolo 21 capoverso 2 possono accedere ai sistemi d'informazione di cui agli articoli 5–7 LSIAS⁵³, per i dati di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge.

² Possono accedere al sistema d'informazione di cui all'articolo 12 LSIAS, per l'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge o dalla LAVS⁵⁴, i seguenti organi:

- a. gli organi di cui all'articolo 21 capoverso 2;

⁴⁹ RS **831.30**

⁵⁰ RS ...

⁵¹ RS ...

⁵² RS **831.10**

⁵³ RS ...

⁵⁴ RS **831.10**

- b. l'Ufficio centrale di compensazione;
- c. l'UFAS;
- d. le autorità di vigilanza degli organi di cui all'articolo 21 capoverso 2.

5. Legge federale del 25 giugno 1982⁵⁵ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 85a^{bis} Accesso ai sistemi d'informazione

L'Ufficio centrale del 2° pilastro può accedere ai sistemi d'informazione di cui agli articoli 5–7 della legge federale del ...⁵⁶ sui sistemi d'informazione delle assicurazioni sociali, nell'ambito dei compiti conferitigli dalla presente legge.

6. Legge federale del 20 marzo 1981⁵⁷ sull'assicurazione contro gli infortuni

Art. 96a Accesso ai sistemi d'informazione

L'assicurazione contro gli infortuni può accedere ai sistemi d'informazione di cui agli articoli 5–7 della legge federale del ...⁵⁸ sui sistemi d'informazione delle assicurazioni sociali, allo scopo di:

- a. valutare il diritto dei beneficiari di rendite in corso;
- b. stabilire il diritto alle prestazioni;
- c. calcolare e versare le prestazioni o coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;
- d. calcolare e riscuotere i premi.

7. Legge federale del 19 giugno 1992⁵⁹ sull'assicurazione militare

Art. 94c Accesso ai sistemi d'informazione

L'assicurazione militare può accedere ai sistemi d'informazione di cui agli articoli 5–7 della legge federale del ...⁶⁰ sui sistemi d'informazione delle assicurazioni sociali, allo scopo di:

- a. valutare il diritto dei beneficiari di rendite in corso;

⁵⁵ RS **831.40**

⁵⁶ RS ...

⁵⁷ RS **832.20**

⁵⁸ RS ...

⁵⁹ RS **833.1**

⁶⁰ RS ...

- b. stabilire il diritto alle prestazioni;
- c. calcolare, versare e coordinare le prestazioni con quelle di altre assicurazioni sociali.

8. Legge del 25 settembre 1952⁶¹ sulle indennità di perdita di guadagno

Titolo prima dell'art. 1

Capo primo: Applicabilità della LPGa e della LSIAS

Art. 1 cpv. 3

³ La legge federale del ...⁶² sui sistemi d'informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) è applicabile.

Art. 21 cpv. 1^{bis} e 2 lett. a e b

^{1bis} La comunicazione elettronica con le persone di cui agli articoli 37b capoverso 1 e 37c LPGa avviene tramite la piattaforma di cui all'articolo 4 LSIAS⁶³ o un'altra piattaforma che adempia i requisiti di cui all'articolo 37a LPGa.

² Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applicano per analogia le disposizioni della LAVS⁶⁴ concernenti:

- a. i sistemi d'informazione (art. 49a e 72a cpv. 2 lett. b LAVS);
- b. *Abrogata*

Art. 21a cpv. 1 e 2, parte introduttiva nonché lett. f e g

¹ *Abrogato*

² L'Ufficio centrale di compensazione tratta i dati personali e i dati concernenti persone giuridiche necessari per l'esercizio del diritto all'indennità nel sistema d'informazione di cui all'articolo 11 LSIAS⁶⁵. Essi sono forniti dalla persona prestante servizio o attinti da uno dei registri seguenti:

- f. il sistema d'informazione di cui all'articolo 5 LSIAS;
- g. il sistema d'informazione di cui all'articolo 13 LSIAS.

61 RS 834.1

62 RS ...

63 RS ...

64 RS 831.10

65 RS ...

Art. 21b Diritti di accesso

Le casse di compensazione e le agenzie da esse designate possono accedere al sistema d'informazione di cui all'articolo 10 LSIAS, per i dati di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge.

9. Legge federale del 20 giugno 1952⁶⁶ sugli assegni familiari nell'agricoltura

Titolo prima dell'art. 1

I. Applicabilità della LPGA e della legge federale sui sistemi d'informazione delle assicurazioni sociali

Art. 1 cpv. 2

² La legge federale del ...⁶⁷ sui sistemi d'informazione delle assicurazioni sociali è applicabile.

10. Legge del 24 marzo 2006⁶⁸ sugli assegni familiari

Titolo prima dell'art. 1

Capitolo 1: Applicabilità della LPGA e della LSIAS

Art. 1 cpv. 3

³ La legge federale del ...⁶⁹ sui sistemi d'informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) è applicabile.

Titolo dopo l'art. 21

Capitolo 3a: Sistema d'informazione per gli assegni familiari

Art. 21a

Abrogata

⁶⁶ RS 836.1

⁶⁷ RS ...

⁶⁸ RS 836.2

⁶⁹ RS ...

Art. 21b cpv. 1 e 3

¹ Sono autorizzati ad accedere al sistema d'informazione di cui all'articolo 13 LSIAS⁷⁰ i seguenti servizi:

- a. le casse di compensazione per assegni familiari ai sensi dell'articolo 14;
- b. le casse di disoccupazione ai sensi degli articoli 77 e 78 della legge del 25 giugno 1982⁷¹ sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI);
- c. le casse di compensazione AVS, per l'adempimento dei loro compiti secondo l'articolo 13 della legge federale del 20 giugno 1952⁷² sugli assegni familiari nell'agricoltura e l'articolo 60 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1959⁷³ sull'assicurazione per l'invalidità;
- d. i servizi cantonali competenti per l'esecuzione degli assegni familiari delle persone senza attività lucrativa;
- e. i servizi svizzeri competenti per il coordinamento degli assegni familiari nelle relazioni internazionali;
- f. le autorità cantonali che esercitano la vigilanza conformemente all'articolo 17 capoverso 2;
- g. l'UFAS, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 27 capoverso 2 della presente legge e all'articolo 72a capoverso 2 lettera c LAVS⁷⁴;
- h. la Segreteria di Stato dell'economia, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 83 capoverso 1 LADI;
- i. l'Ufficio centrale di compensazione, nella misura in cui deve trattare dati.

³ La piattaforma di cui all'articolo 4 LSIAS mette a disposizione dell'assicurato informazioni relative al suo diritto agli assegni familiari. Il Consiglio federale stabilisce quali informazioni sono messe a disposizione per essere consultate.

Art. 21c

I servizi di cui all'articolo 21b capoverso 1 lettere a–d notificano immediatamente all'Ufficio centrale di compensazione i dati necessari alla gestione del sistema d'informazione di cui all'articolo 13 LSIAS⁷⁵.

Art. 21d

Abrogata

⁷⁰ RS ...
⁷¹ RS **837.0**
⁷² RS **836.1**
⁷³ RS **831.20**
⁷⁴ RS **831.10**
⁷⁵ RS ...

Art. 25 lett. a

Le disposizioni della legislazione sull'AVS, con le loro eventuali deroghe alla LPGA⁷⁶, si applicano per analogia:

- a. ai sistemi d'informazione (art. 49a cpv. 1 e 2 nonché 72a cpv. 2 lett. b LAVS⁷⁷);

11. Legge del 25 giugno 1982⁷⁸ sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 96e Obbligo di comunicare per via elettronica

¹ I datori di lavoro sono obbligati a comunicare attraverso la piattaforma di accesso ai servizi online (art. 83 cpv. 1^{bis} lett. d) nei seguenti casi:

- a. preannuncio di lavoro ridotto di cui all'articolo 36;
- b. esercizio del diritto all'indennità per lavoro ridotto di cui all'articolo 38;
- c. annuncio della perdita di lavoro in caso di intemperie di cui all'articolo 45;
- d. esercizio del diritto all'indennità per intemperie di cui all'articolo 47;
- e. opposizione ai sensi dell'articolo 52 LPGA⁷⁹ alle decisioni in merito all'indennità per lavoro ridotto e per intemperie;
- f. adempimento dell'obbligo di informare di cui all'articolo 56;
- g. adempimento dell'obbligo di compilare gli attestati di cui all'articolo 88 capoverso 1 lettera b.

² Le decisioni e decisioni su opposizione rilasciate nei casi di cui al capoverso 1 lettere a–e sono notificate legalmente ai datori di lavoro tramite la piattaforma di accesso ai servizi online.

12. Legge del 20 dicembre 2024⁸⁰ sull'Id-e

Art. 26 cpv. 3 lett. d

³ Il sistema d'informazione accede ai dati di cui all'articolo 15 capoverso 1 tramite interfacce con i seguenti sistemi d'informazione:

- d. registro centrale degli assicurati di cui all'articolo 6 della legge federale del ...⁸¹ sui sistemi d'informazione delle assicurazioni sociali;

⁷⁶ RS **830.1**

⁷⁷ RS **831.10**

⁷⁸ RS **837.0**

⁷⁹ RS **830.1**

⁸⁰ RS ... (FF **2025** 20)

⁸¹ RS ...

